



ISTITUTO COMPENSIVO
Diego Vitrioli – Principe di Piemonte
Via Possidonea, 19 - 89125 Reggio Calabria (RC)

Tel. 0965.891530 / 21994 / 1970821
Email: rcic87300e@istruzione.it
PEC: rcic87300e@pec.istruzione.it
www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it
C.M.: RCIC87300E – C.F.: 92081440809 – C.U.: UFCETB

IC "VITRIOLI-PRINCIPE DI PIEMONTE"- RC
Prot. 0000478 del 11/01/2022
I-1 (Uscita)

Al Docenti
Ai Referenti Covid
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al personale esterno
Sito

Oggetto: Circolare Ministero della Salute 30.12.2021 misure di quarantena e isolamento - DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 n. 1 - Nuova gestione delle quarantene in ambito scolastico - Informativa

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”*;

VISTO il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del n. 7 gennaio 2022 e vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, 08.10.2022;

VISTA la nota del Ministero Istruzione (DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI) e del Ministero della Salute (DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA) prot.n. 11 dell'8.01.2022;

VISTA la nota del Ministero Istruzione n. 14 del 10.01.2022 *“Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”*;

VISTE le indicazioni del Commissario Straordinario Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo dell'8.01.2022 *“Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado”*;

INFORMA

le SS.LL. in merito alla nuova gestione delle quarantene e dell'isolamento in ambito scolastico.

SCUOLA DELL'INFANZIA		
UN CASO POSITIVO		
ALUNNI	Attività didattica	Sospesa per 10 giorni
	Misura Sanitaria	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
DOCENTI	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per meno di 4 ore nelle 48 ore precedenti non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico - sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
		Per il personale che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) ***.

SCUOLA PRIMARIA		
UN CASO POSITIVO		
ALUNNI	Attività Didattica	IN PRESENZA Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
	Misura Sanitaria	Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola, se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
DOCENTI	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza* In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5 .
ALMENO DUE CASI POSITIVI		
ALUNNI	Attività Didattica	DAD È sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni.
	Misura Sanitaria	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
DOCENTI	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)***.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO		
UN CASO POSITIVO		
ALUNNI	Attività Didattica	IN PRESENZA con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
	Misura Sanitaria	Auto-sorveglianza*
DOCENTI	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza*

DUE CASI POSITIVI - le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale		
ALUNNI - con ciclo vaccinale primario NON concluso - con ciclo vaccinale primario concluso da PIÙ di 120 giorni - guariti da PIÙ di 120 giorni senza dose di richiamo	Attività Didattica	DAD È sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni.
	Misura Sanitaria	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
ALUNNI - con ciclo vaccinale primario concluso da meno di 120 giorni** - GUARITI da MENO di 120 giorni** - con somministrazione dose di richiamo**	Attività Didattica	IN PRESENZA con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
	Misura Sanitaria	Auto-sorveglianza*
DOCENTI	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)***.
ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ		
ALUNNI	Attività Didattica	DAD È sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
	Misura Sanitaria	Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).***
DOCENTI	Misura Sanitaria	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)***.

Auto-sorveglianza

*** il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:**

- è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno quinto in assenza di sintomatologia. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.f 133).

**** alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.**

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

A tal proposito si informano i sig.ri genitori che viene allegata alla presente ed è pubblicata sul sito istituzionale l'Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 ai sensi dell'art 13 del GDPR (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016).

*** Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

SOGGETTI		
Non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (hanno ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	Misura Sanitaria	quarantena della durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

VACCINATI O IMMUNIZZATI da meno di 120 giorni	Misura Sanitaria	Se ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell' Auto-sorveglianza . È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare di effettuare i test diagnostici T0 e T5 .
Che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che hanno tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici	Misura Sanitaria	Quarantena di 5 giorni , purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo, T5 .
Soggetti asintomatici che: – hanno ricevuto la dose booster (terza dose), oppure – hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure – sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti	Misura Sanitaria	Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 e introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano a essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

A tal riguardo, il Commissario Straordinario Generale Figliuolo, indica le seguenti modalità operative a seguito di accertata **positività dell'alunno al Covid-19** nell'ambito della popolazione scolastica.

La famiglia, una volta informata secondo le procedure sanitarie in vigore, che il proprio congiunto è un alunno individuato quale "*contatto*":

- **se l'alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado** provvede a contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà a effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del **test gratuito** (sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute;
- **se l'alunno frequenta ordini di scuola differenti dalla secondaria di primo grado o di secondo grado** si reca, con la comunicazione che gli è stata inoltrata, presso uno dei siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, ovvero presso il MMG/PLS;

Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle Autorità sanitarie di riferimento.

Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e a condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.

Si fa rinvio alla normativa vigente per gli opportuni approfondimenti.

Allegato: Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022

**La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Morabito**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa